

Affidamento condiviso di figli minori e bigenitorialità

di LAVINIA VIZZONI

Il caso di specie, per vero assai semplice, ha costituito il presupposto per meglio definire, da parte della Corte di legittimità, i confini della bigenitorialità in caso di affidamento condiviso di figli minori.

Nella vicenda in esame, il padre della minore, ricorrente, impugnava la decisione di appello eccependo che la modifica da essa disposta della regolamentazione del diritto di visita già previsto in primo grado violasse il principio di parità tra i genitori. In particolare, il ricorrente contestava l'operata riduzione dei pernottamenti infrasettimanali della figlia presso la propria abitazione. Veniva, dunque, in gioco il diritto dei genitori ad esercitare in maniera eguale la loro genitorialità.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31902 del 10 dicembre 2018, rende una decisione ispirata ancora una volta all'interesse superiore del minore, che deve essere salvaguardato più di ogni altro, e rifiuta l'adozione di un metodo strettamente "matematico" per regolamentare la presenza dei figli minori presso i genitori.

La pronuncia ritiene, infatti, che l'obiettivo da conseguire debba essere quello di raggiungere non una proporzione effettiva in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, quanto piuttosto un'armonizzazione in concreto dell'esercizio della bigenitorialità con le complessive esigenze di vita del figlio e nel rispetto di entrambi i genitori.

Adottando tale prospettiva, il principio di bigenitorialità si declinerà come «presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione» (così già Cass. civ., 23 settembre 2015, n. 18817). Pertanto, il diritto di visita di un genitore (il padre nel caso di specie) può anche essere limitato, se l'altro genitore offre un ambiente più idoneo alla crescita del minore, senza che ciò intacchi il principio di bigenitorialità.

Le precisazioni operate dalla decisione in commento appaiono significative, soprattutto se raffrontate con la direzione verso cui si stanno dirigendo le più recenti iniziative legislative. Ci si riferisce al d.d.l. n. 375, noto come "Pillon", in discussione in Parlamento il prossimo gennaio, che tende invece a declinare la bigenitorialità in termini assai rigorosi ed a farla coincidere con la ripartizione matematica delle tempistiche di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Si tratta di una soluzione potenzialmente confliggente con il sentiero tracciato dalla Cassazione, che sta già dando adito a discussioni in dottrina.

Nello stesso caso di specie, vale la pena ulteriormente osservare che il ricorrente contestava anche la decisione di appello di disporre l'affido della minore ai servizi sociali, lamentando la definitività dello stesso, stante la

mancata previsione di un termine di scadenza. Neppure tale impostazione appare condivisibile per la Cassazione, la quale precisa ulteriormente che il provvedimento con cui è disposto l'affidamento ai servizi sociali rientra fra i c.d. "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c. che il giudice adotta per superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori tale da non dar luogo ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia in virtù del disposto speciale di cui al comma 2 dello stesso art. 333 c.c. («Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento»), sia in base alle regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. (così già Cass. civ., 10 luglio 2018, n. 18149; Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22568; Cass. civ., 14 maggio 2010, n. 11756). Pertanto, nel caso di specie, la mancata previsione di un termine di scadenza risultava non influente, poiché il provvedimento poteva essere riesaminato in qualsiasi momento.